

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1611)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 30 marzo 1966 (V. Stampato n. 1962)*

**d'iniziativa dei deputati LEONE Raffaele e SEMERARO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1° aprile 1966*

Modifiche all'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, concernente la concessione di un contributo di lire 1 miliardo alla Società stabilimenti navali di Taranto per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, è così modificato:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla Società " Stabilimenti navali S.p.A. - Taranto " già " Officine di costruzioni e riparazioni navali di Taranto " un contributo di lire 1 miliardo per il bacino galleggiante di carenaggio già costruito, subordinatamente alla presentazione da parte della società stessa del certificato di collaudo dell'opera, che dovrà essere rilasciato da apposita commissione nominata da detto Ministero.

La somma di lire 1 miliardo sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni in ciascuno degli esercizi 1962-63 e 1963-64, di lire 125 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 250 milioni nell'esercizio 1965 e di lire 125 milioni nell'esercizio 1966 ».